



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784509
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

ORDINANZA N. 11 AREA 4 DEL 05-04-2017

Registro settoriale n. 8

Note: _____

Oggetto: NORME DI COMPORTAMENTO PER LA CONDUZIONE DEI CANI SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO.

VISTO il Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RILEVATA la necessità, per ragioni di pubblico interesse, di adottare il presente provvedimento per garantire un corretto utilizzo dei parchi pubblici in particolare per quanto attiene l'accesso di cani ai predetti parchi;

CONSIDERATO che il libero accesso degli animali da compagnia nei giardini e parchi pubblici, può comportare pericolo per la pubblica incolumità nonché problemi di carattere igienico sanitario specie nelle aree gioco destinate ai bambini;

RITENUTO per quanto sopra prevedere alcuni divieti e limitazioni alla circolazione degli animali da compagnia nelle succitate aree;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTA la legge 14 agosto 1991 n. 281 “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 06.02.2007 “Linee guida per una regolamentazione uniforme dell’igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto.”;

RICHIAMATA la legge 8 febbraio 2006 n. 60 avente oggetto “Modifica alla legge 14 febbraio 1974 n. 37 in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico”;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 13 luglio 2016, che proroga con modifica l'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 (già prorogata con ord. 3 agosto 2015), concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 209 del 07.09.2016;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 19 giugno 2014, con cui la Regione ha modificato la propria legge n. 60 del 28 dicembre 1993 ad oggetto: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare modo l'art. 18 bis "accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia";

PRESO ATTO che l'appena citato art. 18 bis:

Consente fra l'altro la possibilità di accesso agli animali da compagnia in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e parchi, previo l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente;

Al comma 2 vieta agli animali da compagnia l'accesso alle aree giochi per bambini;

PRESO ATTO inoltre delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute a questo Ente, in particolare al Comando di Polizia Locale, in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per il gioco dei bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini e anziani;

RITENUTO pertanto di emettere apposita ordinanza che preveda i divieti e gli obblighi previsti dalla L.R. 60/1993 come modificata dalla L.R. n. 17 del 19.06.2014 e dall'ordinanza del Ministero della Salute 3 agosto 2015 e seguenti;

-Visto il decreto del Sindaco nr. 11 del 29.12.2016 di nomina dei Responsabili di Area;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di cani che accedono con i cani stessi nelle aree pubbliche e di uso pubblico (marciapiedi, portici, strade, ecc.) compresi i giardini e i parchi, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, di:

-tenere gli stessi al guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50, nonché portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti (fatta eccezione per i cani dichiarati a rischio elevato di aggressività inseriti nei registri detenuti dai servizi veterinari in cui vige l'obbligo sia del guinzaglio sia della museruola);

-provvedere alla raccolta delle feci portando al seguito strumenti idonei (es.: paletta e sacchetto) per un'igienica rimozione delle eventuali deiezioni.

2. è fatto divieto ai proprietari e/o detentori di cani di accedere con i cani stessi nelle aree destinate ai giochi per bambini, quando chiaramente individuate all'interno dei parchi pubblici;

3. sono esclusi dai predetti obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti;

DISPONE

che il Settore LL.PP., sentita la P.L., provveda all'installazione di appositi cartelli/avvisi per:

Indicare divieti ed obblighi;

Segnalare chiaramente e delimitare, ove presenti, le aree gioco per bambini all'interno del parco, come individuate dall'Amministrazione Comunale.

AVVERTE

-Che, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell' art. 7 bis D.L.vo nr. 267/2000, con le seguenti graduali modalità:

€ 100,00 alla commissione della prima violazione;

€ 200,00 alla seconda violazione;

€ 500,00 per ogni ulteriore violazione successiva alla seconda;

-che del controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono incaricati il personale della Polizia Locale e in via generale gli operatori delle Forze dell'Ordine;

-che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed entra in vigore alla data di pubblicazione all'albo pretorio ed avrà validità sino alla decadenza dell'ordinanza del ministero della Salute 13 luglio 2016;

-che la presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio comunale e al sito web istituzionale;

SI INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune, o in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alfredo Nobili

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del R. P.

Il sottoscritto messo Comunale dichiara che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto a partire dal _____

Casale sul Sile, li _____

Il Messo Comunale